

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/185 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2022

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 430, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua ceca del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 13, paragrafo 1, che modifica l'obbligo previsto dall'atto cambiando la frequenza della segnalazione.
- (2) La versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 contiene errori nell'allegato II, indice, punto 8.4; nell'allegato II, parte II: punto 3.9.4.2, riga 0060, seconda colonna della tabella, primo comma; punto 3.9.5.1, riga 0040, seconda colonna della tabella, comma unico; punto 3.9.6.1, riga 0040, 0120, seconda colonna della tabella, comma unico; punto 8.1, punto 201, lettera c); punto 8.2.1, riga 0010, seconda colonna della tabella, primo comma; punto 8.3.1, riga 0050, seconda colonna della tabella, primo comma; e punto 8.4; nell'allegato XII: in tutte le occorrenze della riga 0840, terza colonna della tabella; e in tutte le occorrenze della riga 0310 con ID 1.4.3, terza colonna della tabella; nell'allegato XIII, parte II: punto 1, riga 14, seconda colonna della tabella; e punto 3, seconda colonna della tabella, riga 0840; nell'allegato XIII, parte IV: punto 1, riga 13, seconda colonna della tabella; e punto 3, riga 0310, seconda colonna della tabella. Tali errori potrebbero incidere negativamente sugli operatori economici per quanto riguarda i loro obblighi di segnalazione.
- (3) Le versioni in lingua ceca e spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
